

**Convenzione con l' UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS  
per l'attivazione di tirocini formativi curriculari**

L'UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS, codice fiscale 90027520130, PEC: placement.convenzioni@pec.uniecampus.it, con sede legale in Novedrate, via Isimbardi 10, C.A.P. 22060 ( CO ), d'ora in poi denominata "soggetto promotore", rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Prof. Marco Margarita, nato a Roma il 19/07/1965

E

Il Consorzio per la bonifica della Capitanata, con sede legale in Foggia, codice fiscale 00345000715, nella persona del dott. Giuseppe De Filippo, nato a S.Giovanni Rotondo (FG) l'11.06.1971, domiciliato per la carica presso il Consorzio per la bonifica della Capitanata sito in Foggia corso Roma n. 2, pec: consorzio@pec.bonificacapitanata.it

**PREMESSO**

Che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e affinare il processo di apprendimento e di formazione, in conformità al Regolamento Tirocini dell'Ateneo eCampus

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

**ART. 1**

Il Consorzio per la bonifica della Capitanata si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero massimo di 1 (uno) soggetti per lo svolgimento di un tirocinio curriculare su proposta dell' UNIVERSITA' TELEMATICA E-CAMPUS.

**ART. 2**

1. Il tirocinio curriculare non costituisce rapporto di lavoro.
2. Il tirocinio curriculare può essere attivato solo nei confronti di iscritti di eCampus e si svolge all'interno del periodo di frequenza del corso di studi eventualmente anche non direttamente in funzione del riconoscimento di crediti formativi universitari (ad. es. tirocinio per l'elaborazione della tesi di laurea).
3. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un Tutor designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
4. Per ciascun tirocinante inserito presso il soggetto ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutor e del responsabile aziendale;

- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza presso i locali del soggetto ospitante;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile. Il Tirocinio avrà una durata non superiore a quella massima prevista dalle normative vigenti, art.7 del D.M. del 25 marzo 1998, n. 142.

### ART. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### ART. 4

1. Il soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento al soggetto promotore. Il soggetto promotore si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta).
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture Provinciali del Ministero del Lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.
3. A conclusione di ogni esperienza di tirocinio il Soggetto Ospitante si impegna a compilare il Modello scheda di Valutazione fornito dal Servizio Stage e Placement dell'Università.

### ART. 5

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008, e successive modifiche e integrazioni, le parti si impegnano a farsi carico della formazione spettante e delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalle normative vigenti in materia di prevenzione, protezione, sicurezza ed igiene del lavoro negli ambienti dove opererà il tirocinante.

### ART. 6

Il tirocinio formativo e di orientamento non può configurarsi in alcun modo come rapporto di lavoro. Durante il periodo di tirocinio, il tirocinante, pur non essendo tenuto al rispetto degli orari di lavoro dei dipendenti, deve attenersi a quanto concordato con il tutor aziendale ed adeguarsi al regolamento, norme e procedure in uso, ivi comprese quelle relative alla sicurezza e all'igiene del lavoro, a quelle infortunistiche e alle festività stabilite. Il tirocinante deve altresì sottostare ai

vincoli di segretezza per quanto attiene ai prodotti, processi produttivi e ad ogni altra attività o caratteristica dell'Azienda di cui venisse a conoscenza durante il tirocinio.

#### ART. 7

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha durata di anni uno e potrà essere rinnovata, almeno due mesi prima della scadenza, su richiesta di una delle parti ed accettazione dell'altra.

#### ART.8

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.

Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il Consorzio per la bonifica della Capitanata e l'Uni e-Campus. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196.

#### ART. 9

La presente convenzione sarà soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131 del 26.04.1986, con oneri a carico della parte richiedente.

Il presente atto viene redatto in tre originali, di cui uno per ciascuna delle parti ed il terzo, in caso d'uso, per l'Ufficio del Registro.

La presente Convenzione è redatta e sottoscritta in forma digitale ai sensi del comma 2 art. 3 del Decreto legislativo n. 39/93; l'originale è conservato presso gli uffici competenti.

Il Presidente  
Prof. Marco Margarita

Il Presidente  
Giuseppe De Filippo

